



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 29-08-2013

REGISTRO GENERALE Numero 143

COPIA

Oggetto: RIDUZIONE NUMERICA DEI PICCIONI DI CITTA' PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO l'Art. 9 della Costituzione sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione;

VISTO l'Art. 32 della Costituzione relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

VISTA la legge n. 1098 del 01.06.1939 sulla normativa generale dei beni di interesse storico, artistico, archeologico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2000, n.1532 avente ad oggetto "Contenimento dei piccioni in ambiente urbano ed extra-urbano. Linee di indirizzo non vincolanti", nella quale al punto 8 "Interventi di controllo della popolazione di piccione" si prevede, tra l'altro, l'eliminazione di quote della popolazione di piccioni;

VISTO il documento "Strategie per il controllo dei piccioni in ambito urbano: ruoli tra Amministrazione Comunale e A.S.L." predisposto dal Gruppo di lavoro all'uopo costituito ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 29/09/2000, nel quale da ultimo si prevedono piani di abbattimento dei piccioni, mediante adozione di ordinanza sindacale;

RILEVATO che il numero dei piccioni presenti sul territorio comunale ha subito nel corso degli ultimi anni un considerevole incremento e che la presenza degli stessi è divenuta nociva, sia per la rilevante produzione che per la frequente ostruzione dei canali di scolo, causata altresì dalla presenza di carogne;

RILEVATO che i sopra citati inconvenienti comportano rilevanti danni ai monumenti ed edifici pubblici e privati determinando un grave pregiudizio per l'aspetto ed il decoro urbano;

TENUTO CONTO della possibile correlazione tra la diffusa presenza di guano e di carogne di animali di cui si parla e le imprescindibili esigenze di carattere igienico-sanitario;

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della popolazione di piccioni cosiddetti di Città o torraioli, specie non appartenente alla fauna selvatica, la cui origine

deve essere ricondotta a forme domestiche di piccione; l'estrema variabilità del piumaggio dal punto di vista cromatico (parti bianche, marroni e nere nella livrea, tarsi piumati, presenza di creste) e il comportamento di tali popolazioni, consentono di inserire tali animali tra le forme domestiche della specie (*Columbia livia* forma domestica) e, dunque non assoggettata per il controllo delle procedure previste dalla Legge n°157/92, come da parere espresso nella normativa specifica dall'Istituto Nazionale fauna selvatica di Bologna, Prot. n°5547/T-A18 del 18/10/1999;

CONSIDERATO che i rischi della salute pubblica derivano dalla presenza di parassiti dei piccioni, le zecche, che essendo ematofagi possono, attraverso la puntura, provocare lesione cutanee e seppure eccezionalmente, trasmettere malattie infettive anche all'uomo;

CONSIDERATO il disagio che stagionalmente grava sulle colture e sugli allevamenti zootecnici dovuti ai danni causati dai colombi ed in considerazione di quanto espresso più volte dall'Istituto Nazionale di Fauna selvatica, il quale ribadisce che i colombi che danneggiano le colture sono considerati "colombi di città" e come tali non appartengono alla "fauna selvatica";

CONSIDERATO che spetta al Comune adottare i piani di controllo e di limitazione numerica mediante operazione di cattura e/o abbattimento, privilegiando comunque la cattura con reti, salvo consentire gli abbattimenti con fucili da caccia nelle zone agricole secondo i modi ed i tempi stabiliti dal calendario venatorio;

CONSIDERATO altresì attuare una strategia integrata di misure finalizzata al contenimento della popolazione di piccioni nel territorio comunale;

VISTE le ripetute segnalazioni pervenute presso gli uffici comunali da parte di cittadini e gruppi di cittadini provenienti da tutte le frazioni del territorio comunale;

VISTI gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), il primo dei quali indica le funzioni amministrative del Comune che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, mentre l'altra disciplina le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

RITENUTO compito di questa Autorità perseguire le attribuzioni riconosciutegli dalla legge nonché salvaguardare l'igiene nei luoghi e la salute pubblica anche quale Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 27 del T.U.L.P.S.;

VISTO il D.L. 31/09/2003, n.50 convertito in L. n. 20/05/2003, n.116;

VISTO l'art.50,comma5, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

ORDINA

1. ai proprietari di immobili ubicati nel territorio comunale di impedire ai piccioni di città l'accesso ai siti ove possano nidificare o comunque trovare riparo (finestre, archi, buchi nelle mura, sottotetti, solai aerati, prese d'aria, canne di aerazione, vespai, etc.), mediante opportuna chiusura degli stessi e, ove per motivi economici od estetici non sia possibile, mediante apposizione di impedimenti fisici agli stessi, entro il termine massimo di giorni trenta dalla data odierna;
2. ai proprietari di immobili disabitati di curare la manutenzione degli stessi, al fine di impedire l'accesso e la nidificazione dei piccioni;

3. è fatto divieto di alimentare in qualsiasi maniera i piccioni di città;
4. è autorizzata la cattura dei “piccioni di città” presenti sul territorio comunale applicando ogni mezzo ritenuto idoneo, purché non presenti pericolo per le persone, né possa arrecare disturbo all’attività venatoria nei periodi in cui la stessa è legittimamente svolta, autorizzando all’uopo tutti i soggetti che possono vedere i propri terreni o comunque proprietà, compromessi dalla presenza dei suddetti volatili;
5. è autorizzato l’abbattimento dei “piccioni di città” da parte dei cacciatori che esercitano l’attività venatoria, secondo i modi ed i tempi stabiliti dal calendario venatorio;
6. è fatto obbligo a coloro che abbattono i piccioni di provvedere al loro interrimento, con uso di calce idrata, in zone agricole isolate e che ed è fatto assoluto divieto di commercializzare i piccioni per scopi alimentari;

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Corciano è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza del presente provvedimento;

La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

DISPONE

Di trasmettere copia della presente ordinanza;
Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Corciano;
Alla A.S.L.n.2;
Alla Provincia di Perugia –Servizio Gestione e Tutela Ambientale;
Al Corpo Forestale dello Stato di Perugia;
All’Associazione Coltivatori Diretti di Perugia;
All’Associazione Agricoltori della Provincia di Perugia;
Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Perugia.

Dalla Residenza Municipale, li ventinove agosto duemilatredecim.

IL SINDACO

F.to CRISTIAN BETTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 30-08-13

IL RESPONSABILE

